

N. 34/2013 - 16.09.2013

Nota informativa a cura della Segreteria Nazionale

Piazza G. G. Belli, 2 - 00153 Roma

Presidenti Nazionali: FIGISC: MAURIZIO MICHELI - ANISA: STEFANO CANTARELLI

Segreteria Nazionale: telefono: 06-5866351 - fax 06-58331724

e-mail : figisc@confcommercio.it - anisa@confcommercio.it

sito internet: www.figisc.it

il presente numero si compone di 9 pagine

SOMMARIO DEL NUMERO 34

**DECRETO «DEL FARE DUE»:
LA RISTRUTTURAZIONE
DELLA RETE SOLO CON
I «GHOST» E LA GDO**
[pagina 1]

**LE NORME DELLA PRIMA
BOZZA DEL DECRETO
«DEL FARE DUE»**
[pagina 3]



DECRETO «DEL FARE DUE»: LA RISTRUTTURAZIONE DELLA RETE SOLO CON I «GHOST» E LA GDO

UNIONE PETROLIFERA faceva sapere di avere consegnato il 25 luglio al Ministro per lo sviluppo economico, Flavio ZANONATO, un documento o progetto sulla ristrutturazione della rete [sui cui contenuti non siamo stati mai ancora informati], che – come allora scriveva STAFFETTA - *«il ministro si è detto pronto ad accogliere per la razionalizzazione della rete, con l'ipotesi di ridurre il numero di impianti per una cifra che va dai 5 ai 7 mila»*. In data 1° agosto, invece, FAIB, FEGICA e FIGISC/ANISA hanno presentato ad Unione Petrolifera ed al Garante della Commissione per gli scioperi nei servizi pubblici essenziali il proprio documento unitario sulla ristrutturazione, *«La razionalizzazione "pilotata" – Modello per una rete distributiva carburanti italiana più efficiente»* [i cui contenuti sono stati integralmente pubblicati su FIGISC ANISA NEWS N. 33 del 6 agosto].

Una volta tanto il coniglio dal cappello è uscito a velocità supersonica, dal momento che nelle prime bozze che circolano sui contenuti del decreto legge così detto *«del fare 2»*, c'è un intero e corposo articolo che riguarda il nostro settore, e che di seguito pubblichiamo [integralmente così come è stato *«venduto»* a livello pubblico (e apriamo una parentesi per rilevare che dal Governo Monti al Governo Letta si

è diffusa l'attitudine a far scomparire del tutto la «concertazione» sostituendola con la tecnica delle anticipazioni mediatiche di assaggio: si fan circolare le norme per vedere che reazioni suscitano, salvo poi dire che si trattava solo di illazioni]] con tanto di relazione illustrativa.

Quale la sostanza del decreto? Si va verso una ristrutturazione che si muove su tre linee:

- a) liberalizzazione subito ed ovunque degli impianti «ghost»,
- b) chiusura irrevocabile degli impianti incompatibili con cessazione di attività a fine marzo 2014,
- c) incentivazione alla chiusura di impianti inefficienti con la concessione di un contributo finanziato solidalmente dal sistema distributivo per chi vada a chiudere impianti nel biennio 2014-2015.

I primi due punti sono chiari, stanno in legge e non hanno bisogno di ulteriori rinvii ad altre norme o regolamenti attuativi; il terzo rimanda ad appositi decreti ministeriali per stabilire il come e il quanto contribuire obbligatoriamente, nonché di quanto beneficiare a fronte delle chiusure che si andranno a fare.

Quali gli obiettivi del decreto? Formalmente si tratta di:

- a) evitare la procedura d'infrazione di Bruxelles sui «ghost»;
- b) diminuire lo stacco del prezzo industriale con l'Europa.

Due cose almeno vanno dette a questo proposito, per un minimo senso di decoro:

- a) sono stati, come altre volte, operatori italiani [aventi sede in Italia, cioè] a sollevare la rogna del «ghost» in sede comunitaria, non sufficientemente paghi delle già larghe maglie lasciate a questo «modello distributivo» – che in Europa è residuale, non già lo *standard* corrente, come pietosamente sostenuto in alcune anche autorevoli relazioni – dalla norma della legge sulle liberalizzazioni del 2012;
- b) anche se non è chiaro cosa vuol dire raggiungere una media da cui ognuno dei

28 Paesi dell'Unione diverge in più od in meno, se è vero che lo stacco dalla media comunitaria del prezzo industriale tipico dell'Italia è mediamente di circa 2 cent/litro, è dodici volte più vero che lo stacco dalla media comunitaria delle imposte in Italia è mediamente di circa 24 cent/litro!



La storia dell'infrazione comunitaria [causata da una buona dose di cialtroneria di soggetti noti] è, comunque, solo la punta dell'*iceberg* che delinea il modello di sviluppo della rete che sembra sotteso a questi provvedimenti.

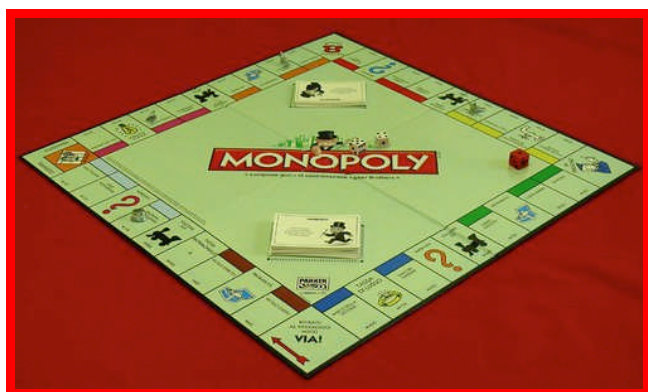
Incrociando alcuni altri passaggi della bozza di decreto, infatti, si osserva che:

- a) ad esempio, mentre si possono chiudere d'imperio impianti incompatibili [che pure dovevano essere chiusi dieci anni fa (il decreto rispolvera, infatti, le vecchie direttive del decreto Marzano del 2001)] in virtù di ragioni di sicurezza di un consumatore che sempre più si rifornisce da solo, si possono contemporaneamente aprire o trasformare impianti in «ghost» anche nelle aree abitate;
- b) il diritto al contributo che spetta al titolare di autorizzazione che chiude impianti non spetta, è vero, a chi invece di chiuderli li trasforma in «ghost», ma in buona sostanza si indica in quest'ultima opzione la soluzione più idonea per non entrare nel *trip* della ristrutturazione;

c) chi chiude impianti dovrà contribuire solidalmente in misura minore al Fondo [è un elemento contenuto anche nel documento sulla ristrutturazione presentato dai Gestori, ma certo con una diversa declinazione], ma pare che dal contributo siano pressoché solo sfiorati gli impianti con erogato superiore ai 4 milioni di litri, il che fa pensare ad un regime di franchigia per tutti i soggetti che – forse per la loro virtù di «salvatori della patria»? [grande distribuzione, *no-logo* di eccellenza] – possono chiamarsi fuori dalla responsabilità di evoluzione di un sistema che sono, invece, solo vocati ad ereditare e che viene loro «regalato».

Infine, se è abbastanza chiaro che le aziende petrolifere dovranno autofinanziare di propria tasca il proprio stesso ridimensionamento, non è chiarissimo se le risorse che si renderanno disponibili – a fronte di pesantissimi cali di consumi, come dice anche la relazione illustrativa – saranno sufficienti a garantire non tanto il premio a chi chiude, ma soprattutto gli ammortizzatori sociali per i gestori che dovranno andarsene dal settore, ed a cui spetta indubitabilmente una tutela prioritaria.

Queste sono solo le primissime impressioni a caldo: naturalmente non tutto è da gettare, ma vi sono più che ampie fasce di dubbio e perplessità e fortissimi aspetti di negatività sul modello di rete e sul «*retro-pensiero*» che questo provvedimento persegue o favorisce. Si era chiesta una ristrutturazione, bensì necessaria, ma «*pilotata*»: così non sembra affatto.



LE NORME DELLA PRIMA BOZZA DEL DECRETO «DEL FARE DUE»

[pagina 2]

Avvertendo che si tratta solo di una prima bozza - che tuttavia è a tutti gli effetti pubblica -, pubblichiamo i contenuti dell'articolo 4 del Decreto così detto «del Fare 2», che riguardano direttamente il settore della distribuzione dei carburanti, completi della relazione accompagnatoria.

NORMA

Art. 4

[Misure per la sicurezza e per la razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti]

1. Ai fini di incrementare la concorrenzialità del mercato dei carburanti e la tutela della sicurezza stradale, e la diffusione al consumatore delle relative informazioni, è istituita presso il Ministero dello sviluppo economico l'anagrafica degli impianti stradali di distribuzione di benzina e gasolio della rete ordinaria.
2. L'anagrafe comprende anche una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da parte dei titolari degli impianti di cui al comma 1, resa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che l'impianto di distribuzione carburante è compatibile ovvero che ricade in una delle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 11 e 12.
3. I titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, o di concessione, laddove prevista, degli impianti, hanno l'obbligo di inviare al Ministero dello sviluppo economico i dati necessari per l'anagrafe che non siano già in possesso dello stesso

Ministero, con modalità stabilite con decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza degli approvvigionamenti e le infrastrutture energetiche.

4. Qualora l'impianto di distribuzione carburanti ricada nelle fattispecie di incompatibilità di cui ai commi 11 e 12, anche se in regime di deroga autorizzata ai sensi del decreto del Ministro della attività produttive del 31 ottobre 2001, il titolare cessa l'attività di vendita di carburanti entro il 31 marzo 2014, e provvede successivamente alla sua chiusura e smantellamento. Alla stessa data decadono i titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, nonché le licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza.

5. Il Ministero dello sviluppo economico controlla la presenza degli impianti di distribuzione carburanti nell'anagrafe, sulla base dei dati già in possesso della pubblica amministrazione. A tal fine l'Agenzia delle Dogane trasmette entro la data di cui al comma 4 i dati in suo possesso relativi agli stessi impianti.

6. In caso di mancato invio della dichiarazione di cui al comma 2 da parte del titolare di un impianto di distribuzione carburanti nel termine di cui allo stesso comma, il prefetto competente per territorio, su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico, irroga la sanzione amministrativa di 5.000 euro per ciascuna mancata dichiarazione e lo stesso Ministero diffida il titolare dell'autorizzazione a provvedere entro il termine perentorio di trenta giorni pena la decadenza dell'autorizzazione. Decorso inutilmente il nuovo termine il Ministero invita l'Amministrazione competente a procedere entro i trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza del titolo autorizzativo o concessorio.

7. Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 3 abbia dichiarato che l'impianto oggetto della dichiarazione ricade nelle fattispecie di incompatibilità, e non abbia provveduto alla cessazione della attività di vendita carburanti alla data di cui

al comma 4, la Guardia di finanza dispone la cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti.



8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci in merito alla compatibilità dell'impianto di distribuzione carburanti, nel caso in cui sia accertata la non compatibilità di un impianto dichiarato compatibile ai sensi del comma 2, il prefetto irroga al titolare dell'autorizzazione la sanzione amministrativa di 5.000 euro per ogni mese di esercizio oltre la data del 31 marzo 2014, e dispone la sospensione immediata dell'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti. Contestualmente decadono i titoli autorizzativi o concessori relativi allo stesso impianto, nonché le licenze di esercizio rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza.

9. Nei casi di cui ai commi 6, secondo periodo, 7 e 8, il titolare dell'impianto di distribuzione carburanti non ha comunque diritto ad accedere, per la chiusura dello stesso, al Fondo per la razionalizzazione della rete carburanti.

10. Le informazioni contenute nell'anagrafe relative all'ubicazione dei singoli impianti e alla loro compatibilità ai sensi dell'articolo 2 sono rese pubbliche sul sito *internet* del Ministero dello sviluppo economico. Eventuali segnalazioni relative a impianti incompatibili operanti successivamente al 31 marzo 2014, sono inviate, corredate di documentazione fotografica nei casi di cui al comma 11 e comma 12

lettera c, o di perizia giurata da parte di un tecnico abilitato negli altri casi, al Comune competente per i necessari accertamenti e provvedimenti, dandone comunicazione per posta elettronica al Ministero dello sviluppo economico.



11. Si considerano incompatibili, non derogabili, gli impianti ubicati all'interno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:

- a) impianti situati in zone pedonali o a traffico limitato in modo permanente;
- b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto dell'utenza quanto dell'impianto stesso, avviene, anche parzialmente, sulla carreggiata o sulla banchina, quali definite all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

12. Si considerano incompatibili, non derogabili, gli impianti ubicati all'esterno dei centri abitati, delimitati dai Comuni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ricadenti nelle seguenti fattispecie:

- a) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
- b) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani;

- c) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento, tanto dell'utenza quanto dell'impianto stesso, avviene anche parzialmente sulla carreggiata o sulla banchina, quali definite all'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- d) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci, ovvero a meno di 95 metri, aumentati a 150 metri in caso di strade a 4 o più corsie e sensi di marcia separati da spartitraffico invalicabile (che non abbiano le caratteristiche di autostrade), salvo il possesso, al 31 dicembre 2012, di autorizzazione specifica scritta dell'ente proprietario della strada.

13. Al fine di accelerare la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti, di cui all'articolo 28 del decreto 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge del 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge del 24 marzo 2012 n. 27, è stabilito un contributo, a valere sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, per la chiusura degli impianti che avvenga nel periodo dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, indipendentemente dal numero di autorizzazioni di cui si è titolari.

14. Con l'obiettivo indicativo di giungere in un biennio alla chiusura e smantellamento di 5.000 impianti inefficienti o incompatibili e all'azzeramento della componente di differenziale tra prezzo medio italiano e prezzo medio europeo dei carburanti derivante dalla inefficienza della rete italiana, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, il primo dei quali da emanare entro il 31 marzo 2014, è determinata l'entità del contributo di cui al comma 13, nonché la contribuzione al Fondo di cui allo stesso comma, a carico dei soli titolari delle autorizzazioni, per un periodo non superiore a tre anni, e le relative modalità di versamento, da destinare alla chiusura e smantellamento di impianti, articolando quest'ultima contribuzione in modo da valorizzare significativamente le chiusure e smantellamento di impianti effettuate nel periodo

interessato, escluse le trasformazioni in stazioni di servizio non presidiate, senza penalizzare i casi in cui singoli soggetti abbiano già autonomamente conseguito alti livelli di efficienza della propria rete distributiva, misurati attraverso un erogato medio annuo superiore a quattro milioni di litri e i titolari di unica autorizzazione che siano anche gestori. A tal fine l'anagrafica degli impianti di cui al comma 1 è estesa anche ai volumi totali erogati da ciascun impianto a decorrere dall'anno 2013. Il versamento del contributo obbligatorio al Fondo con ritardo di oltre 60 giorni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto, da irrogarsi a cura del prefetto competente per territorio. La stessa sanzione amministrativa è disposta per il versamento del contributo obbligatorio di cui all'articolo 28, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito dalla legge del 15 luglio 2011 n. 111, come modificato dal decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge del 24 marzo 2012 n. 27.

15. L'attività della Cassa Conguaglio GPL, che a decorrere dall'1 gennaio 2014 modifica la sua denominazione in Cassa Conguaglio Carburanti, è prorogata fino alla conclusione del processo di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di liquidazione. Per lo svolgimento delle attività connesse alla ristrutturazione della rete carburanti la Cassa conguaglio G.P.L. può avvalersi, mediante apposita convenzione, delle società del gruppo del GSE, con oneri a valere sul Fondo di cui al comma 13.

16. Al fine di evitare l'avvio da parte della Commissione europea entro l'autunno 2013 di una procedura di infrazione relativa al divieto di stazioni di servizio non presidiate nelle aree urbane italiane, al comma 7 dell'articolo 28 del decreto legge 6 luglio 2011, n.98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111, introdotto dall'articolo 18 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni con

la legge 24 marzo 2012, n.27, le parole «*posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali*» sono sostituite dalle parole «*ovunque siano ubicati*».



17 All'articolo 28, comma 8, lettera b) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 8, comma 22bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono abrogate le parole «*nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera*» e sono aggiunte in fondo le parole «*utilizzabili anche per altre attività commerciali.*»

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Anche a seguito dell'obbligo previsto dal DL 98/2011 di dotare entro il 31 dicembre 2012 tutti gli impianti di carburante di ap-

parecchiature *self-service*, è ormai prevalente la casistica in cui il rifornimento presso l'impianto viene effettuato direttamente dall'utente e non più da un operatore professionale.

Ciò rende indispensabile assicurare da subito che il rifornimento possa avvenire in condizioni di piena sicurezza al di fuori della carreggiata stradale. A tal fine, ferme restando le competenze delle Amministrazioni locali in materia, si è ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza, prevedere la chiusura di tutti quegli impianti che non garantiscono queste prescrizioni minime di sicurezza, unitamente al non rispetto delle distanze regolamentari da parte degli incroci, eliminando la possibilità di deroghe da parte degli enti locali che nei fatti ha sinora vanificato la misura di sicurezza.



Nell'ambito della anagrafica in parte già esistente nel Ministero dello sviluppo economico per quanto riguarda la comunicazione dei prezzi effettivamente praticati ai consumatori, viene prevista una integrazione mediante la quale tutti i soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di impianti di distribuzione di carburanti dovranno dichiarare la rispondenza o meno dell'impianto a tali norme di sicurezza, prevedendo la cessazione delle attività degli impianti incompatibili entro il 31 marzo 2014.

Sono previste misure di verifica e sanzionatorie ove tali impianti incompatibili non

vengano dichiarati o non procedano alla chiusura. Al fine di dare chiarezza applicativa alla norma, sono stabilite in modo univoco le fattispecie che danno luogo a incompatibilità. L'elenco degli impianti è reso noto dal Ministero dello sviluppo economico anche al fine di eventuali segnalazioni al Comune competente di situazioni di dubbia rispondenza alla norma.

Parallelamente, con i commi 13 e 14, in considerazione della necessità di una razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, resa non più rinviabile dal forte calo dei consumi di carburante, e auspicata dalle imprese di settore e dalle stesse associazioni sindacali dei gestori, viene prevista la rialimentazione del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, operante da anni presso la Cassa Conguaglio GPL, secondo modalità che vadano ad incentivare ed accelerare le chiusure degli impianti meno efficienti per due anni. A tal fine viene stabilita una contribuzione al Fondo da parte di ogni titolare, proporzionale ai litri di carburante venduti ogni anno, ma opportunamente ridotta per tenere conto degli impianti chiusi dallo stesso titolare nell'anno precedente.

Con lo stesso Fondo, al fine di ridurre il potenziale impatto sociale ed economico di tali nuove chiusure, potranno essere corrisposti ai gestori indennizzi per la perdita dell'attività.

Contestualmente si provvede a modificare la attuale denominazione della Cassa Conguaglio GPL in Cassa Conguaglio Carburanti, dato che le sue attuali funzioni non riguardano più il GPL ma appunto la distribuzione dei carburanti.

Si prevede al comma 16 la rimozione di un vincolo alla trasformazione degli impianti di distribuzione carburanti dalla modalità presidiata dal gestore e dai suoi dipendenti alla modalità senza presidio. La norma che si modifica prevedeva che tale operazione di trasformazione potesse avvenire esclusivamente fuori dai centri abi-

tati mentre con la modifica introdotta tale trasformazione potrà avvenire anche nei centri abitati. Tale modifica si rende obbligatoria per lo Stato Italiano onde evitare la preannunciata apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Quest'ultima infatti, dopo uno scambio di richieste di chiarimenti sulla norma in questione, in data 30 luglio 2013 ha richiesto la modifica in senso di liberalizzazione della norma, pena l'apertura di una procedura di infrazione già a partire dall'autunno 2013.

La disposizione di cui al comma 17 è volta a ripristinare le condizioni per lo svolgimento delle attività di vendita tabacchi presso le stazioni di servizio, introdotte dalla normativa di liberalizzazione del settore carburanti nel 2011, che sono state fortemente limitate dall'emanazione di norme tecniche quali quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 38 del 21 febbraio 2013, con l'effetto di vanificare la liberalizzazione della rivendita dei tabacchi presso gli impianti di distribuzione dei carburanti più strutturati. A riguardo, la stessa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato si è recentemente espressa con il Parere del 21 giugno 2013, inviato ai Presidenti del Senato, della Camera e del Consiglio dei Ministri e allo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, per chiedere un intervento normativo volto a rimuovere le norme e prescrizioni tecniche sulla rivendita dei tabacchi, in particolare per la distribuzione dei carburanti, finalizzate a introdurre limitazioni a tali attività, in contrasto con le norme nazionali e comunitarie sulla concorrenza.

Si segnala che sia un intervento di chiusura con tempi certi degli impianti di tipo incompatibile, sia un potenziamento del Fondo per incentivare la uscita dal mercato di impianti di distribuzione carburanti inefficienti, sia l'eliminazione del limite all'apertura degli impianti «ghost» all'interno di centri abitati sono stati espressamente indicati come interventi necessari per il mercato dei carburanti da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

nelle segnalazioni al Governo e al Parlamento di cui agli articoli 21 e 22 della legge n.287/90 relativamente agli anni 2012 e 2013, nonché nella audizione del 4 giugno 2013 della stessa Autorità presso la X Commissione.



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La norma non comporta oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dello sviluppo economico ha già in funzione un sistema di rilevamento delle informazioni sugli impianti di distribuzione che sarà implementato, a risorse vigenti, con i nuovi dati previsti dalla norma.

Si chiarisce che l'attività della Cassa Conguaglio GPL non ha, nè avrà alcun impatto sulla finanza pubblica, in quanto già esistente e gravante per quanto riguarda gli oneri di funzionamento, sul Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti che viene alimentato mediante contribuzione dei titolari degli impianti di distribuzione.

Inoltre non sono previste nuove assunzioni di personale ma solo eventuale avvalimento, mediante convenzione, delle società del gruppo GSE, con oneri sempre a valere sul Fondo stesso.

Infine, per quanto riguarda gli effetti indiretti della norma, la contribuzione al Fondo che viene pagata dalle Compagnie pe-

trolifere e che si può stimare in circa 4 millesimi per il 2014 e 6-7 millesimi di euro a litro per i due anni successivi, verosimilmente appare difficilmente trasferibile ai consumatori finali, in quanto ci troviamo ad operare in un periodo di fortissime riduzioni dei consumi di carburante che vede una concorrenza sui prezzi agli utenti molto agguerrita. Invece, il beneficio economico che il consumatore avrà da questa razionalizzazione, in modo permanente fin dal primo anno e per il futuro, che è dovuto all'azzeramento di quella parte dello «Stacco Italia» (vale a dire il differenziale tra i prezzi industriali dei carburanti in Italia e quelli nei Paesi Europei dell'area Euro) è valutabile in circa 7 millesimi di euro: una operazione, quindi favorevole ai consumatori finali, come anche desumibile dal fatto che tale razionalizzazione, attuata mediante un rifinanziamento del Fondo, è stata auspicata dalla stessa Autorità garante della concorrenza e del mercato nelle segnalazioni sopra indicate.



CAMPAGNA RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE ANISA 2013

Il Presidente Nazionale ed il Consiglio Direttivo della **ANISA CONFCOMMERCIO** ricordano che è in corso la campagna di rinnovo delle quote associative – **anno 2013** – ed invitano caldamente i Soci a volervi provvedere ed a far crescere l'associazionismo ANISA.

Il contributo [60 euro per milione di litri erogati] può essere versato sul relativo conto ANISA, corrente presso la

**Banca di Credito Cooperativo di
Roma, Agenzia 132, ABI 08327 CAB
03247 c/c 47294.**

Il codice IBAN è:

**IT 32 I 08327 03247
000000047294**

